ISSN 0378-701 X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 165

34° anno

25 giugno 1991

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Commissione

91/C 165/01 ECU 1

91/C 165/02 Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo 2

91/C 165/03 Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo 2

91/C 165/04 Aiuti di Stato — C 4/91 (ex N 73/91) — Belgio 3

91/C 165/05 Aiuti di Stato — C 16/91 (N 450/90) — Italia 3

91/C 165/06 Aiuti di Stato — N 451/90 — Francia 5

91/C 165/07 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni 8

91/C 165/08 Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci) 9

91/C 165/09 Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari 11

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
91/C 165/10	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	11
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
91/C 165/11	Causa C-125/91: Ricorso dell'agricoltore Jürgen Pörksen contro la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione delle CEE, presentato il 29 aprile 1991	13
91/C 165/12	Causa C-128/91: Ricorso del governo di Gibilterra e del Gibraltar Development Corporation contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato l'8 maggio 1991	13
91/C 165/13	Causa C-130/91: Ricorso promosso il 10 maggio 1991 dalla ISAE/VP — Istituto nazionale per la promozione dell'occupazione e della valorizzazione professionale e dalla Interdata — Centro elaborazione dati Lda contro la Commissione delle Comunità europee	14
91/C 165/14	Causa C-133/91: Ricorso del Regno Unito contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 maggio 1991	15
91/C 165/15	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-273/87 e C-278/87	15
91/C 165/16	Cancellazione dal ruolo della causa C-195/88	16
91/C 165/17	Cancellazione dal ruolo della causa C-306/90	16
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
91/C 165/18	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 29 maggio 1991, nella causa T-12/90, Bayer AG contro Commissione delle Comunità europee *(Concorrenza — Ricevibilità — Termine per proporre ricorso — Regolarità della notifica — Errore scusabile — Caso fortuito o di forza maggiore)*	16
91/C 165/19	Causa T-36/91: Ricorso della Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 maggio 1991	16
91/C 165/20	Causa T-37/91: Ricorso della Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 maggio 1991	17

II *Atti preparatori*

.....

(segue in 3ª pagina di copertina)

III *Informazioni*

Parlamento europeo

91/C 165/21 Avviso di organizzazione di un concorso generale 19

Commissione

91/C 165/22 Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario) 20

91/C 165/23 Gestione delle sovvenzioni per la creazione di iniziative locali di occupazione da parte delle donne — Procedura aperta 21

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU [1]

24 giugno 1991

(91/C 165/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,2666	Scudo portoghese	178,971
Marco tedesco	2,05324	Dollaro USA	1,14234
Fiorino olandese	2,31278	Franco svizzero	1,76892
Sterlina inglese	0,699750	Corona svedese	7,42579
Corona danese	7,92271	Corona norvegese	8,01752
Franco francese	6,97342	Dollaro canadese	1,30570
Lira italiana	1526,85	Scellino austriaco	14,4506
Sterlina irlandese	0,767445	Marco finlandese	4,88237
Dracma greca	224,607	Yen giapponese	159,128
Peseta spagnola	128,594	Dollaro australiano	1,49619
		Dollaro neozelandese	1,99014

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;

— trasmettere il proprio indicativo di telex;

— formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;

— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

---

[1] Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

(91/C 165/02)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 [1], la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo, ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo (in ecu)	Data di esaurimento
10.0720	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana	Romania	578 000	21. 5. 1991

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

(91/C 165/03)

In virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 [1], la Commissione comunica che dopo riversamenti obbligatori effettuati, i contingenti ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo contingentale	Data di esaurimento
40.0040 (1. 1—30. 6. 1991)	4	Cecoslovacchia	282 500 pezzi	28. 5. 1991
40.0050 (1. 1—30. 6. 1991)	5	Ungheria	227 000 pezzi	24. 5. 1991
40.0060 (1. 1—30. 6. 1991)	6	Polonia	262 500 pezzi	21. 5. 1991

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

AIUTI DI STATO

C 4/91 (ex N 73/91)

Belgio

(91/C 165/04)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati, in merito agli aiuti che il Belgio ha deciso di accordare a favore di un produttore di cioccolata industriale situato a Wieze

Con la seguente lettera, la Commissione ha informato il governo belga della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 27 febbraio 1991 (1).

«Con lettera SG 91/D 5830, del 20 marzo 1991, la Commissione ha informato il governo belga della sua decisione di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti dell'aiuto in oggetto.

Con lettera del 22 aprile 1991 della Rappresentanza permanente presso le Comunità europee, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione che essendo stato ritirato il progetto di aiuti in questione, alle misure prospettate non sarà data esenzione.

La Commissione prende atto del fatto che l'aiuto in questione non sarà accordato e informa le autorità belghe di aver chiuso la procedura di cui sopra, divenuta nel frattempo priva di oggetto.»

(1) GU n. C 87 del 4. 4. 1991, pag. 3.

AIUTI DI STATO

C 16/91 (N 450/90)

Italia

(91/C 165/05)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che l'Italia ha deciso di concedere a favore del settore dell'allevamento bovino

Con la lettera sottostante, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di iniziare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

«Con lettera del 20 agosto 1990 n. 6910, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, l'intenzione di applicare un programma di interventi mirante al risarcimento dei danni subiti dagli allevatori a causa della siccità.

Il 4 settembre 1990, i servizi della Commissione hanno invitato le autorità italiane a sospendere tali interventi, considerati incompatibili con l'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni bovine (1).

(1) Regolamento (CEE) n. 805/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89.

Le autorità italiane hanno confermato, il 14 settembre 1990, di aver sospeso la misura istituita il 3 agosto 1990.

Il progetto di aiuto consisteva in un intervento straordinario a favore degli allevamenti bovini delle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano per risarcire i danni subiti a causa della siccità.

L'intervento si realizza attraverso l'acquisto, da parte dell'AIA (Associazione italiana allevatori), di 1 500 t alla settimana, per un totale di 10 000 t di carni provenienti da bovini allevati e macellati nelle regioni suindicate.

L'intervento configura un'infrazione all'organizzazione comune di mercato per i seguenti motivi:

a) gli acquisti comunitari di intervento sono decisi mediante gara (quanto alla quantità e al prezzo) all'interno di un massimale annuo; con la riforma dell'aprile 1989, infatti, gli acquisti a prezzo fisso sono stati soppressi;

b) la misura nazionale si differenzia dalla misura comunitaria per diversi altri aspetti:

   — categorie interessate: animali delle categorie B (tori) e D (vacche) non sono ammessi all'intervento comunitario;

   — quantitativi ammessi: l'intervento comunitario è autorizzato esclusivamente per determinate qualità in base alla tabella di classificazione delle carcasse di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 859/89, mentre la misura nazionale non fa alcun riferimento a tale tabella (permette così di acquistare animali non altrimenti ammissibili);

c) la misura si sovrappone all'intervento comunitario e rischia di creare pericolose confusioni negli eventuali controlli del FEAOG, che potrebbero far apparire dubbia la conformità di tutte le operazioni comunitarie effettuate in Italia (per esempio in caso di presenza nei magazzini frigoriferi di animali femmine e di giovani bovini di qualità P).

È opportuno notare, inoltre, che non è affatto sicuro che un aiuto di questo tipo sia indicato per indennizzare gli allevatori delle conseguenze della siccità; in base alle informazioni fornite dal governo italiano, infatti, non sembra che vi sia alcun parallelismo tra i benefici prodotti dalla misura e i danni subiti in quanto l'aiuto giova esclusivamente a taluni prodotti e non ha la finalità di compensare senza discriminazioni settoriali i danni connessi alla siccità. Simili aiuti non possono pertanto beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Gli aiuti in esame devono pertanto essere considerati aiuti al funzionamento senza alcun effetto duraturo sullo sviluppo del settore.

Simili aiuti al funzionamento non possono beneficiare nemmeno delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato e sono quindi incompatibili con il mercato comune.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, la Commissione informa il governo italiano che, dopo aver esaminato il progetto di cui in epigrafe, ha avviato nei suoi confronti la procedura prevista al paragrafo 2 dell'articolo 93 del trattato.

La Commissione informa altresì il governo italiano che inviterà gli altri Stati membri e gli altri interessati, con una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a presentare le loro osservazioni.

La Commissione rammenta infine al governo italiano che a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato non può essere data ad esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo abbia condotto ad una decisione finale.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro informazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere della data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.

Tali osservazioni saranno comunicate all'Italia.

AIUTI DI STATO

N 451/90

Francia

(91/C 165/06)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri ed agli altri interessati, relativa ad aiuti e ad imposte parafiscali nel settore dei prodotti forestali

Con la lettera che figura in appresso, la Commissione ha comunicato al governo francese la propria decisione di avviare la procedura.

«1. Con lettera del 6 agosto 1990, registrata il 28 agosto 1990, la Rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione il disegno di legge che le autorità francesi intendono presentare al Parlamento nel quadro della legge finanziaria per il 1991 e che riguarda le imposte riscosse nel settore dei prodotti forestali (articoli 1613 e 1618 bis del «Code général des impôts, cgi»). Si tratta della proroga di un regime fiscale già in vigore.

Questa comunicazione fa seguito in particolare ad una richiesta d'informazioni inoltrata dai servizi della Commissione a titolo dell'articolo 93 del trattato, in data 2 agosto e 15 settembre 1989, nonché ad una riunione bilaterale tenuta l'8 giugno 1990.

Le autorità francesi hanno trasmesso informazioni supplementari il 19 dicembre 1990, con lettera registrata il 21 dicembre 1991, in risposta ad una richiesta di informazioni inoltrata dai servizi della Commissione il 1° ottobre 1990.

Su richiesta delle autorità francesi (lettera del 13 febbraio 1991), si è tenuta il 26 febbraio 1991 una riunione bilaterale nella quale sono state comunicate ai servizi della Commissione informazioni supplementari.

2. La lettera delle autorità francesi del 6 agosto 1990 si riferisce anche al parere motivato della Commissione n. C(87) 2126 def. del 16 dicembre 1987, trasmesso al governo francese con lettera del 15 dicembre 1987 nel quadro della procedura di cui all'articolo 169 del trattato (A 219/86). Quest'ultima è stata avviata a proposito del regime fiscale applicato ai prodotti forestali (articolo 1613 del «cgi») per infrazione all'articolo 95 del trattato.

Tuttavia, la valutazione riportata in appresso non riguarda questo aspetto della pratica, che forma oggetto di procedura autonoma per infrazione, bensì l'esame degli aiuti versati dal «Fonds forestier national» (FFN) alla luce degli articoli 92 e 93 del trattato, a causa delle modalità di finanziamento. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, per gli aiuti finanziati attraverso un'imposta parafiscale occorre valutare contemporaneamente l'aiuto ed il suo finanziamento. È prassi costante che la Commissione non può più considerare compatibili con il mercato comune, per i motivi esposti al punto 9 in appresso, gli aiuti finanziati attraverso imposte parafiscali che gravano anche sui prodotti importati in provenienza da altri Stati membri [1].

3. Il progetto delle disposizioni concernenti la proroga del regime fiscale è stato adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 1990 nella legge finanziaria per il 1991, del 29 dicembre 1990. La Commissione si rammarica che il governo francese non abbia rispettato le disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e, in particolare, il lasso di tempo necessario alla Commissione per pronunciarsi sulle misure in causa, sulla scorta delle informazioni supplementari trasmesse con la succitata lettera del 19 dicembre 1990.

4. Gli aiuti in fase di esame sono finanziati attraverso il gettito di un regime fiscale, stabilito negli articoli 1613 e 1618 bis del «cgi», modificati all'articolo 36 della legge finanziaria del 29 dicembre 1990. Questo regime si compone di due imposte:

— l'imposta forestale, riscossa a favore del «Fonds forestier national» (FFN),

— l'imposta sul legname grezzo, riscossa in conto al «Budget annexe des prestations sociales agricoles» (BAPSA).

[1] In particolare, decisione negativa sugli aiuti alla promozione dell'avicoltura, dell'allevamento di bestiame minuto e degli ortofrutticoli in Belgio (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 45).

Aiuto ed imposta forestale riscossa a favore del FFN

5. Gli aiuti vengono concessi direttamente dal FFN oppure tramite organizzazioni, quali:

— il «Centre technique du bois et de l'ameublement» (CTBA),

— l'«Institut pour le développement forestier» (IDF),

— i centri regionali della proprietà forestale (CRPF).

6. Gli aiuti a favore dello sviluppo forestale si presentano sotto forma di:

— aiuti alla ricerca nell'interesse dell'intero settore;

— aiuti alla divulgazione delle conoscenze acquisite e alla formazione;

— aiuti alla ricerca di documentazione;

— aiuti all'assistenza tecnica ed economica;

— aiuti all'acquisto di piante, alle operazioni di imboschimento ed a lavori connessi;

— aiuti alle operazioni di ampliamento, ricostituzione e miglioramento forestale;

— aiuti alla formazione di associazioni forestali.

7. Gli aiuti a favore delle utilizzazioni forestali per la produzione del legno si presentano sotto forma di:

— aiuti alla ricerca ed allo sviluppo nel settore del legno e del mobilio (in particolare tramite il CTBA),

— aiuti al sostegno tecnologico e di consulenza presso le imprese (CTBA),

— aiuti alla divulgazione ed alla formazione degli imprenditori forestali,

— aiuti alla meccanizzazione delle utilizzazioni forestali,

— di aiuti alla pubblicità per i prodotti in legno.

8. La legge finanziaria del 29 dicembre 1990 prevede che il gettito dell'imposta forestale dovrebbe ammontare a 414 160 000 franchi francesi (circa 60 milioni di ecu).

9. Con riserva delle risposte che il governo francese transmetterà alla Commissione in seguito alle domande poste al punto 13 qui di seguito ed eccettuati gli aiuti finanziati dall'IDF (vedi punto 11), relativi alla finalità degli aiuti finanziati attraverso l'imposta forestale di cui al punto 4 più sopra, la Commissione non ha osservazioni da formulare sulla finalità degli aiuti in progetto. La Commissione ha infatti preso in considerazione l'interesse comunitario che presenta l'incoraggiamento della produzione del legno in Francia, soprattutto dato il disavanzo registrato nella Comunità in questo settore; nondimeno, essa non può considerare questi aiuti compatibili con il mercato comune per il fatto che sono finanziati attraverso un'imposta che colpisce anche i prodotti importati in provenienza dagli altri Stati membri.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [1], il finanziamento di un aiuto di Stato attraverso un'imposta specifica obbligatoria costituisce un elemento essenziale dell'aiuto stesso e, nella valutazione di quest'ultimo, occorre esaminare alla luce del diritto comunitario sia l'aiuto, sia il suo finanziamento.

In tal senso, ed anche se gli aiuti sono compatibili sia per la loro forma sia per gli obiettivi che si prefiggono, rimane il fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il loro finanziamento mediante imposte a destinazione specifica che colpiscono anche i prodotti comunitari importati ha un effetto di protezione che va al di là dell'aiuto propriamente detto.

In particolare, per quanto riguarda gli aiuti alla promozione, sebbene questi aiuti intendano promuovere le vendite dei prodotti indipendentemente dalla loro origine, ciò non implica necessariamente un'effettiva partecipazione di tutti, ed in egual misura, a questi vantaggi, poiché, anche se la parità di trattamento è garantita sul piano normativo, su quello pratico si verifica una situazione che è evidentemente più favorevole agli operatori francesi, dato che i risultati perseguiti e le azioni avviate sono dettate da specializzazioni, necessità e carenze nazionali.

Va inoltre aggiunto che gli operatori degli altri Stati membri assumono sovente, direttamente o indirettamente, l'onere di promuovere i propri prodotti e non risentono quindi alcun bisogno di partecipare alle campagne finanziate dal FFN.

D'altro canto, va sottolineato che quasi tutti gli aiuti finanziati direttamente od indirettamente dal FFN possono essere vantaggiosi soltanto ad aziende con sede in territorio francese.

10. La Commissione ha quindi deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato in merito agli aiuti finanziati mediante il gettito dell'imposta forestale di cui all'articolo 1613, paragrafo 1 del «cgi», modificato dall'articolo 36 della legge finanziaria per il 1991, del 29 dicembre 1990, nella misura in cui l'imposta è riscossa anche sui prodotti importati in provenienza dagli altri Stati membri.

---

[1] Causa 47/69 del 26 giugno 1970; raccolta XVI, pag. 487.

11. Nondimeno, per quanto riguarda gli aiuti erogati dall'«Institut pour le développement forestier» (IDF) (punto 5 più sopra), essi possono essere pure finanziati attraverso il gettito delle imposte a favore dell'ANDA, riscosse anche sui prodotti importati; in proposito sono state richieste informazioni alle autorità francesi. La Commissione ha deciso di rinviare a più tardi l'esame di queste misure, quando la Commissione stessa si pronuncerà sul complesso degli aiuti finanziati dall'ANDA.

12. L'articolo 1613, paragrafo IV, punto 2, terzo comma del «cgi» dispone inoltre che i prodotti esportati siano esonerati dal versamento dell'imposta forestale.

Questa disposizione introduce una differenziazione tra le condizioni in cui i prodotti in causa sono commercializzati sul mercato francese e quelle applicate ai mercati esterni alla Francia. Sotto questa forma, l'esonero costituisce un aiuto all'esportazione; esso va quindi considerato come aiuto di Stato, che è vietato dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Infatti, per la sua stessa natura, esso influisce sul commercio intracomunitario e falsa la concorrenza poiché favorisce gli esportatori francesi dei prodotti in legno, i quali possono inoltre beneficiare dei vantaggi offerti dal regime di aiuti senza subire l'onere parafiscale. Questo aiuto non può avere alcun effetto duraturo sullo sviluppo del settore interessato e va analizzato quale aiuto al funzionamento, poiché gli effetti di questa misura spariscono con la misura stessa.

Pertanto, la misura in parola non può beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

La Commissione ha quindi deciso di estendere la procedura anche a questa misura.

13. Nel quadro della procedura così avviata, la Commissione invita il governo francese a comunicarle le seguenti informazioni:

i) per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca ed allo sviluppo nel settore del legno (punto 7, primo trattino più sopra), sono tali aiuti conformi alla disciplina comunitaria relativa a questo tipo di aiuti ([1])?

ii) per quanto riguarda le attività del CTBA (vedi punto 5 più sopra), che beneficiano anche di contributi finanziari del «Comité de développement des industries françaises de l'ameublement» (CODIFA), la Commissione rammenta la propria lettera del 2 ottobre 1990, n. SG(90) D/27709, relativa agli aiuti al settore del mobilio francese attraverso un'imposta sulle vendite, ivi comprese quelle all'esportazione, realizzate dai fabbricanti di mobili in legno; dato che gli aiuti finanziati attraverso l'imposta forestale sui prodotti in legno vengono ad aggiungersi agli aiuti finanziati attraverso l'imposta sul mobilio, la finalità degli aiuti e le modalità di versamento sono identiche a quelle degli aiuti finanziati attraverso l'imposta sul mobilio? In caso negativo, quali sono le differenze tra i due tipi di aiuto?

14. Per quanto riguarda questa procedura, la Commissione intima al governo francese di presentarle le sue osservazioni entro quattro settimane a decorrere dalla data della presente lettera.

15. La Commissione informa inoltre il governo francese che analoga intimazione sarà rivolta agli altri Stati membri e agli altri interessati, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

16. Per quanto riguarda le misure di finanziamento del «Budget annexe des prestations sociales agricoles» (BAPSA), è opportuno sottolineare che quest'ultimo è finanziato attraverso imposte parafiscali che gravano su vari prodotti agricoli, nonché sul legname grezzo prodotto in Francia e su quello importato (articolo 1618 bis del «cgi», modificato dall'articolo 36, paragrafo II della legge finanziaria per il 1991, del 29 dicembre 1990). Questo regime di imposizione e di previdenza sociale va esaminato nel suo complesso. La Commissione ha quindi deciso di rinviare l'esame del finanziamento di queste misure attraverso l'imposta che colpisce il legname grezzo al momento in cui saranno esaminati, alla luce degli articoli 92 e 93 del trattato, tutti i regimi di imposizione parafiscale il cui gettito sia destinato al BAPSA.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati di trasmettere al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

le rispettive osservazioni in merito alle misure in parola, entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione.

Tali osservazioni saranno comunicate alla Francia.

([1]) GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(91/C 165/07)

Data di approvazione: 24. 4. 1991

Stato membro: Italia

Aiuto n.: 618/90

Titolo: Aiuti all'Aeritalia — Società aerospaziale italiana SpA Napoli (successivamente ALENIA SpA) nel quadro di 8 progetti EUREKA

Obiettivo: —

Base giuridica: Legge n. 46/82; Fondo per l'innovazione tecnologica (aiuto E 3/90)

Bilancio: Prestito agevolato: 43 128 milioni di lire italiane (28,1 milioni di ecu); sovvenzione (abbuono d'interesse) 30 189 milioni di lire italiane (19,7 milioni di ecu)

Intensità dell'aiuto: 48,8 % ESL (22,3 % ESN)

Durata: —

Condizioni: —

Data di approvazione: 7. 5. 1991

Stato membro: Germania — Bundesland Schleswig-Holstein

Aiuto n.: 25/91

Titolo: Miglioramento delle strutture a favore delle tecnologie moderne

Obiettivo: Promozione della struttura economica del Land nelle tecnologie per l'ambiente, la biologia, l'energia, la medicina, il mare, le comunicazioni e l'informazione

Base giuridica: Haushaltsgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Bilancio: 10,9 milioni di ecu

Intensità dell'aiuto: — fino al 50 % per la ricerca di base (60 % per le PMI);

— fino al 25 % per la ricerca applicata (30 % per le PMI)

Durata: 2 anni

Condizioni: — presentazione di una relazione annuale;

— notificazione dei casi di applicazione per progetti di valore superiore a 20 milioni di ecu (30 milioni di ecu per EUREKA)

Data di approvazione: 17. 5. 1991

Stato membro: Repubblica federale di Germania — Bundesland Rheinland-Pfalz

Aiuto n.: 666/90

Titolo: Programma di promozione di tecnologie accettabili per l'ambiente

Obiettivo: Regime R & S — Ricerca di base e ricerca applicata

Base giuridica: Haushaltsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Bilancio: 1990: 245 000 ecu; 1991: 245 000 ecu; totale: 490 000 ecu

Intensità dell'aiuto: 25 % per la ricerca applicata; 40 % per la ricerca di base + 10 % per le imprese fino a 150 dipendenti

Durata: 2 anni

Condizioni: Presentazione di una relazione annuale

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

(91/C 165/08)

Pubblicazione di note esplicative adottate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1]*, modificato col regolamento (CEE) n. 1056/91* [2]

Le «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» [3] sono modificate come segue:

Pagina «Capitolo 23/1»

Inserire il testo seguente:

«2302 20 10
e di riso
2302 20 90

Per determinare il tenore in amido (sul prodotto tal quale) occorre applicare il metodo descritto nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, allegato I, punto 1 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.
[3] Il testo delle note esplicative è attualmente disponibile in tutte le versioni linguistiche, tranne le versioni danese e greca che sono in corso di elaborazione e saranno pubblicate quanto prima.

2302 30 10
e di frumento
2302 30 90

Per determinare il tenore in amido (sul prodotto tal quale) occorre applicare il metodo descritto nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, allegato I, punto 1 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).

2302 40 10
e di altri cereali
2302 40 90

Per determinare il tenore in amido (sul prodotto tal quale) occorre applicare il metodo descritto nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, allegato I, punto 1 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).»

Pagina «Capitolo 39/2»

Inserire il testo seguente:

«3902 90 00 altri

Questa sottovoce comprende, tra l'altro, i prodotti denominati commercialmente poli (alfa-olefine), ottenuti generalmente per leggera polimerizzazione del dec-1-ene, per successiva idrogenazione del prodotto ricavato e per separazione mediante distillazione delle frazioni ricche di idrocarburi C_{20}, C_{30}, C_{40} e C_{50}. Queste frazioni si miscelano fra loro per costituire i vari tipi di poli (alfa-olefine) commerciali.

Si tratta di liquidi non necessariamente conformi al criterio di cui alla nota 3 c) del presente capitolo, ma conformi alle disposizioni della nota 3 a) dello stesso capitolo, che si utilizzano come prodotti di sostituzione degli oli minerali nella preparazione degli oli lubrificanti sintetici e semisintetici, in quanto apportano a detti prodotti un indice di viscosità più elevato, un punto di scorrimento più basso, una maggiore stabilità termica, un punto di infiammabilità più elevato e una minore volatilità.»

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(91/C 165/09)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 70

Data della decisione della Commissione: 14 giugno 1991

(ECU/100 kg)

Formula			A/C–D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
	Burro < 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione			—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		153	150	132	130
	Burro < 82 %		—	146	—	126
	Burro concentrato		200	195	174	171
	Crema		—	—	55	—
Cauzione di trasformazione	Burro		184	—	158	—
	Burro concentrato		240	—	209	—
	Crema		—	—	66	—

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(91/C 165/10)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Destinazione del burro	Prezzo massimo d'acquisto	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	91	14. 6. 1991	Burro con tenore di materie grasse inferiore a 82 %:			
			— Spagna	—		
			— Irlanda, Irlanda del Nord	—		
			— Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Portogallo	—		
			Burro con tenore di materie grasse uguale o superiore a 82 %:			
			— Spagna	282,67		
			— Irlanda, Irlanda del Nord	272,58		
			— Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Portogallo	268,48		

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	30	14. 6. 1991	210	252

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 65)	3	14. 6. 1991	Spagna: 200,99 Portogallo: 194,56 Altri Stati membri: 164,67

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso dell'agricoltore Jürgen Pörksen contro la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione delle CEE, presentato il 29 aprile 1991.

(Causa C-125/91)

(91/C 165/11)

Il 29 aprile 1991 l'agricoltore Jürgen Pörksen, residente in D-W-2405 Ahrensbök, con l'avvocato Uwe Petersen, Plöner Straße 12, D-W-2405 Ahrensbök, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Marc Baden, rue Marie-Adelaïde, n. 24, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Comunità europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che i convenuti debbono risarcirgli il danno subito in seguito all'applicazione del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio ([1]), dichiarato invalido dalla Corte, e del regolamento (CEE) n. 1371/84 del Consiglio ([2]) e condannarli a versargli, ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato CEE, un risarcimento per un ammontare di 281 290,50 marchi tedeschi per i danni subiti più gli interessi.

2. condannare i convenuti alle spese.

Mezzi e principali argomenti:

Il ricorrente si basa sulla sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 1990 nella causa C-189/89 ([3]), dalla quale desume che, dal giorno della scadenza del suo impegno di non commercializzazione avrebbe avuto diritto ad un quantitativo di riferimento per le consegne di latte, cui si sarebbe dovuta applicare una riduzione in nessun caso superiore al 17,5 %. Ciò premesso, fa valere il lucro cessante in ragione di 0,25 DM/kg per le consegne di latte che non si sono potute effettuare nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1989.

([1]) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
([2]) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.
([3]) GU n. C 12 del 18. 1. 1991, pag. 3.

Ricorso del governo di Gibilterra e del Gibraltar Development Corporation contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato l'8 maggio 1991

(Causa C-128/91)

(91/C 165/12)

L'8 maggio 1991 il governo di Gibilterra e il Gibraltar Development Corporation, con sede in 6 Convent Place, Gibilterra, con gli avvocati Ian S. Forrester, Queen's Counsel of the Scots Bar, e Richard O. Plender, Queen's Counsel of the Bar of England and Wales, dello studio Forrester, Norall & Sutton, 36 rue Joseph II, B-1040 Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Marc Loesch, rue de la Grève 4, hanno proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

a) annullare l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento CEE n. 294/91 del Consiglio ([1]), del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci fra Stati membri nella parte in cui si applica ai ricorrenti;

b) adottare gli altri provvedimenti necessari;

c) condannare il Consiglio alle spese.

Mezzi e principali argomenti:

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 294/91 riguarda direttamente ed individualmente il governo di Gibilterra in quanto organo responsabile del buon andamento dell'economia di Gibilterra sia dal punto di vista monetario sia per quel che riguarda gli altri aspetti. Riguarda direttamente ed individualmente il Gibraltar Development Corporation il quale, in quanto ente cui è affidata la direzione delle operazioni del traffico merci all'aeroporto di Gibilterra, ricaverebbe introiti dall'applicazione del regolamento CEE n. 294/91. L'articolo 1, paragrafo 3, che sospende l'applicazione del regolamento CEE n. 294/91 all'aeroporto di Gibilterra fino a che non sarà in applicazione un certo regime con-

([1]) GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 1.

venuto dai ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito è illegittimo.

i) a causa dell'inosservanza di un requisito procedurale essenziale:

a) omessa consultazione del comitato economico e sociale e del Parlamento europeo a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del trattato CEE, aggravata dall'aver disatteso la richiesta del Parlamento di essere informato e consultato qualora la proposta della Commissione venisse modificata dopo che il Parlamento aveva emesso il proprio parere;

b) mancanza di motivazione, come imposto dall'articolo 190 del trattato CEE; e

ii) a causa della trasgressione delle norme di legge relative all'applicazione del trattato CEE:

a) trasgredisce il principio che le norme comunitarie hanno preminenza sulle norme di legge nazionali incompatibili: accordi bilaterali tra Stati membri non possono in linea di principio limitare l'applicazione universale delle norme comunitarie in tutta la Comunità;

b) non vi è giustificazione legale o di fatto del contenuto dell'articolo 1, paragrafo 3: la semplice esistenza di un accordo bilaterale fra due Stati membri non è una giustificazione per la sospensione dell'applicazione delle norme comunitarie in una zona specifica; inoltre l'accordo bilaterale che è stato invocato per giustificare l'esclusione dell'aeroporto di Gibilterra verte sul luogo in cui dovrebbero essere espletate le formalità relative ai passaporti dei passeggeri, non riguardava il trasporto merci ed è pertanto irrilevante per quel che riguarda l'oggetto del regolamento; non vi è nessuna controversia bilaterale per quanto riguarda il servizio aereo di trasporto merci; ed anche qualora sussistesse una controversia del genere ciò non legittimerebbe l'esclusione di Gibilterra dal regime legale comunitario;

c) trasgredisce il principio del legittimo affidamento: il governo di Gibilterra ha avviato un costoso programma di espansione economica per promuovere il settore privato a Gibilterra e nella convinzione che la liberalizzazione dei servizi aerei di trasporto merci avrebbe agevolato il raggiungimento di questo obiettivo;

d) trasgredisce il principio di non discriminazione: sceglie l'aeroporto di Gibilterra tra tutti gli aeroporti della Comunità per fargli subire un trattamento diverso e deteriore, sospendendo la possibilità di fargli fruire del regime istituito dal regolamento CEE n. 294/91;

e) trasgredisce il principio di proporzionalità: altri sistemi meno onerosi erano disponibili per prendere in considerazione le preoccupazioni degli Stati membri interessati, anche qualora sussistesse l'ipotesi (che i ricorrenti negano) di una controversia fra Stati membri relativamente ai servizi aerei di trasporto merci presso l'aeroporto di Gibilterra;

f) trasgredisce il trattato CEE, in particolare gli articoli 2 e 3, nonché l'articolo 74: invece di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche, un'espansione equilibrata e più strette relazioni fra gli Stati membri, esso ostacola il perseguimento di questi obiettivi; proroga le distorsioni di concorrenza invece di sopprimerle; ed è incompatibile con la politica comune dei trasporti prevista dall'articolo 74.

Ricorso promosso il 10 maggio 1991 dalla ISAE/VP — Istituto nazionale per la promozione dell'occupazione e della valorizzazione professionale e dalla Interdata — Centro elaborazione dati Lda contro la Commissione delle Comunità europee.

(Causa C-130/91)

(91/C 165/13)

Il 10 maggio 1991 la ISAE/VP — Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorizaçao Profissional e l'Interdata - Centro de Processamento de Dados, Lda, entrambe con sede in Lisbona, con l'avvocato Dr. Agostinho Almeida Amado Rodriguez, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Albert Rodesch, 7-11 route d'Esch, hanno promosso un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Commissione, adottata in data ignota, ma comunicata tramite il servizio per le questioni del Fondo sociale europeo — ministero dell'occupazione e della previdenza sociale con la quale si è disposto che non venisse versato il contributo del Fondo sociale europeo, già approvato, inerente i procedimenti di liquidazione n. 870730/P1 — FSE, 880705/P1 — FSE e 880706 — FSE;

— condannare la Commissione a versare alle ricorrenti l'intera somma che loro spetta, nonché a risarcire tutte le spese, oneri e interessi legali che le ricorrenti hanno incontrato nei confronti degli istituti bancari ed altri creditori delle azioni di formazione professionale, per un ammontare stimato a 80 milioni di scudi portoghesi;

— condannare la Commissione a risarcire il danno morale, per un importo non inferiore ai 20 milioni di scudi portoghesi, ai soci del consiglio di amministrazione e direttori delle ricorrenti e alle loro famiglie per i procedimenti giudiziari, pignoramenti, umiliazioni, travagli psicologici, lesioni fisiche, che hanno — le due ultime voci — già provocato la morte di un'interessata ed amministratrice della seconda ricorrente, perdita della capacità lavorativa e del normale rendimento, conseguenti al mancato pagamento, da parte della Commissione, dei procedimenti di liquidazione, il tutto per un valore incalcolabile.

Mezzi e principali argomenti dedotti:

Totale inosservanza dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio ([1]); carenza di motivazione: la Commissione, o tramite i suoi ispettori o tramite le autorità nazionali — DAFSE, ha controllato l'intero procedimento di applicazione del contributo già approvato e mai, nonostante le verifiche effettuate, ha lasciato intendere che non avrebbe proceduto al versamento della liquidazione. Le assicurazioni fornite dalla DAFSE non possono essere rinnegate dalla Commissione, poiché dette decisioni le sono imputabili. L'atteggiamento della Commissione, che non si è pronunciata sull'istanza presentata oltre 6 mesi fa, e conferma la decisione di non effettuare il versamento, va considerato come silenzioso rifiuto.

([1]) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1.

Ricorso del Regno Unito contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 maggio 1991

(Causa C-133/91)

(91/C 165/14)

Il 23 maggio 1991, il Regno Unito, rappresentato dal sig. John E. Collins, in qualità d'agente, assistito dal sig. Stephen Richards, barrister del Gray's Inn, con domicilio eletto presso il sig. Sidney Palmer, nella sede dell'ambasciata britannica, 14 boulevard Roosevelt, Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la decisione 91/147/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991, relativa a misure protettive contro il colera in Perù ([1]).

Mezzi e principali argomenti:

L'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio ([2]), sul quale la decisione impugnata dichiara di fondarsi, non fornisce alla predetta decisione una valida base legale. La direttiva 90/675/CEE si riferisce a materia veterinaria e mira a prevenire il diffondersi di malattie contagiose od infettive degli animali oppure il diffondersi di malattie provocate dagli animali o da prodotti di origine animale. La tutela della sanità pubblica contro rischi di fonte diversa, ed in particolare contro rischi che non hanno alcun legame con un contagio tramite prodotti di origine animale, esula dalla sfera d'applicazione della direttiva. Non vi è ragione di credere che le misure protettive di cui all'articolo 19 abbiano inteso creare un regime differente da quello instaurato dalle altre norme della direttiva. L'articolo 19 non autorizza quindi la Commissione ad adottare misure protettive della sanità pubblica contro la diffusione del colera attraverso le importazioni di ortofrutticoli.

([1]) GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 35.
([2]) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-273/87 e C-278/87 ([1])

(91/C 165/15)

Con ordinanza del 14 maggio 1991 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-273/87 e C-278/87: Firma Gottlieb Manz OHG contro Commissione delle Comunità europee.

([1]) GU n. C 294 del 5. 11. 1987, pag. 7.

Cancellazione dal ruolo della causa C-195/88 (1)

(91/C 165/16)

Con ordinanza del 15 maggio 1991 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-195/88: Shrewsbury and Atcham Borough Council contro B & Q plc [formerly B & Q (Retail) Limited].

(1) GU n. C 213 del 13. 8. 1988, pag. 7.

Cancellazione dal ruolo della causa C-306/90 (1)

(91/C 165/17)

Con ordinanza del 15 maggio 1991 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-306/90: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

(1) GU n. C 274 del 31. 10. 1990, pag. 21.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO del 29 maggio 1991 nella causa T-12/90, Bayer AG contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Concorrenza — Ricevibilità — Termine per proporre ricorso — Regolarità della notifica — Errore scusabile — Caso fortuito o di forza maggiore)

(91/C 165/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa T-12/90, Bayer AG, con sede in Leverkusen (Repubblica federale di Germania), con l'avvocato Jochim Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Aloyse May, Grand-rue 31, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Bernhard Jansen), avente ad oggetto, nella presente fase del procedimento, la ricevibilità di un ricorso proposto a norma dell'articolo 173 del trattato CEE e inteso ad ottenere l'annullamento della decisione 90/38/CEE della Commissione del 13 dicembre 1989, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.026 — Bayo-n-ox) (2), il Tribunale (seconda sezione), composta dai signori: A. Saggio, presidente; Chr. Yeraris, C. P. Briët, B. Vesterdorf e J. Biancarelli, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 29 maggio 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*

2. *La ricorrente è condannata alle spese.*

(1) GU n. C 91 del 10. 4. 1990, pag. 3.
(2) GU n. L 21 del 26. 1. 1990, pag. 71.

Ricorso della Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 maggio 1991

(Causa T-36/91)

(91/C 165/19)

Il 14 maggio 1991 la Imperial Chemical Industries plc, con gli avvocati David Vaughan QC, Gerald Barling QC, David Anderson QC e Victor O. Wihite e Richard J. Coles, Solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Lambert H. Dupong, 14 a rue des Bains, ha presentato al tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il tribunale voglia:

1. dichiarare il ricorso ricevibile;

2. annullare la decisione della Commissione del 19 dicembre 1990 nella pratica IV/33.133 — A — Soda Ash, nella parte che riguarda la ICI;

3. annullare l'inibitoria di cui all'articolo 2 della decisione nella parte che riguarda la ICI;

4. annullare o ridurre l'ammenda comminata alla ICI dall'articolo 3 della decisione;

5. porre a carico della Commissione le spese sostenute dalla ICI.

Mezzi e principali argomenti

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione deve essere annullata per motivi di procedura. Essa asserisce a tale proposito: che la Commissione non ha rispet-

tato il principio generale di tutela della riservatezza commerciale; che la decisione della Commissione è stata adottata in contrasto con le regole di procedura proprie della Commissione; che l'atteggiamento preconcetto della Commissione nei confronti della questione, il suo modo selettivo di trattare le prove e la sua mancanza di obiettività conducono ad una violazione dei fondamentali diritti del convenuto ad un equo giudizio; che la Commissione non ha rispettato il diritto della ricorrente ad essere ascoltata; e, in via generale, che la Commissione non ha rispettato i diritti della ricorrente alla difesa.

La ricorrente asserisce che la decisione deve essere annullata dal momento che non è stato raggiunto il grado di prova richiesto. Essa precisa a tal proposito che su alcuni punti decisivi, nonostante l'elevato numero di documenti richiesti ai produttori, gli argomenti di fatto addotti dalla Commissione mancano del supporto di qualsiasi prova, anche indiziaria. Inoltre la ricorrente sostiene che, prescindendo dalla collusione tra la Solvay e la ICI, non può escludersi, come giustificazione alternativa per il comportamento tenuto sul mercato, l'autonoma valutazione commerciale della Solvay e della ICI; di conseguenza, essa ritiene che la decisione contro la ICI non sia difendibile.

D'altra parte la ricorrente fa valere che i fatti asseriti dalla Commissione, anche se fossero tutti suffragati da prove e non fossero altrimenti spiegabili, non giustificherebbero ancora le conclusioni giuridiche che la Commissione ne ha tratto. In particolare, essa ritiene che i fatti addotti dalla Commissione non siano idonei a costituire una pratica concordata e che, anche nell'ipotesi in cui la Commissione fosse in grado di dimostrare l'esistenza di una pratica concordata, non sarebbe ancora provato che una simile pratica concordata abbia, in atto o in potenza, l'effetto richiesto sul commercio tra gli Stati membri.

Con riferimento all'inibitoria, la ricorrente ritiene che essa debba essere annullata in quanto, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, non vi è mai stata un'inosservanza dell'articolo 85, paragrafo 1 e ancor meno vi è spazio per l'insinuazione secondo cui qualche «collusione» sarebbe ancora in atto.

Infine la ricorrente fa valere che, anche se i fatti addotti dalla Commissione potessero venir provati, e costituissero una pratica concordata del tipo asserito, un'ammenda di 7 milioni di ecu, una delle più elevate mai comminate ad un'impresa per un'inosservanza delle regole di concorrenza, sarebbe di gran lunga eccessiva. Essa sostiene al riguardo che un'amichevole divisione tra due compagnie dei tradizionali mercati rispettivi non regge il confronto con gli addebiti di tentativi deliberati di estromettere dal mercato i concorrenti e, rispettivamente, di creazione di cartelli estremamente organizzati, addebiti che hanno accompagnato l'imposizione di ammende elevate nel passato; essa sostiene, d'altro canto, che tutti gli elementi che si asseriscono rilevanti ai fini della gravità sono stati esagerati o erroneamente considerati.

Ricorso della Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 maggio 1991

(Causa T-37/91)

(91/C 165/20)

Il 14 maggio 1991 la Imperial Chemical Industries plc, con gli avvocati David Vaughan QC, Gerald Barling QC, David Anderson QC e Victor O. Wihite e Richard J. Coles, Solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Lambert H. Dupong, 14a rue des Bains, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il tribunale voglia:

1. dichiarare il ricorso ricevibile;

2. annullare la decisione della Commissione del 19 dicembre 1990 nella pratica IV/33.133 — D — Soda Ash;

3. annullare l'inibitoria di cui all'articolo 2 della decisione;

4. annullare o ridurre l'ammenda comminata alla ICI dall'articolo 3 della decisione;

5. porre a carico della Commissione le spese sostenute dalla ICI.

Mezzi e principali argomenti

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione deve essere annullata per motivi di procedura. Essa asserisce a tale proposito: che la Commissione non ha rispettato il principio generale di tutela della riservatezza commerciale; che la decisione della Commissione è stata adottata in contrasto con le regole di procedura proprie della Commissione; che a torto la Commissione ha rifiutato alla ricorrente l'accesso ai propri documenti; che la mancanza di obiettività della Commissione, e la circostanza che essa non ha accolto le tesi principali della difesa della ICI né fatto riferimento a queste ultime costituiscono una violazione dei fondamentali diritti del convenuto ad un equo giudizio e hanno portato ad una decisione sprovvista di adeguata motivazione; e, in via generale, che la Commissione non ha rispettato il diritto della ricorrente alla difesa.

La ricorrente asserisce che la decisione deve essere annullata perché gli addebiti della Commissione di posi-

zione dominante, abuso ed influenza sul commercio tra gli Stati membri sono basati su accertamenti di fatto inaccurati ed incompleti.

D'altra parte, la ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente compreso ed erroneamente applicato il diritto, ed in particolare l'articolo 86 del trattato CEE e la normativa relativa alla sua applicazione, interpretati alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Essa sostiene a tale proposito che la Commissione era in errore in relazione ad ognuno dei tre elementi base necessari perché sussista un'inosservanza dell'articolo 86: di fatto, il commercio di soda della ICI non gode della posizione di indipendenza sul mercato, che è una caratteristica necessaria perché si abbia posizione dominante ai fini dell'articolo 86; in ogni caso, le pratiche sui prezzi oggetto di contestazione non conducono, se correttamente ed obiettivamente considerate alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia, ad un comportamento abusivo o illecito; infine, non è concepibile alcun effetto, in atto o in potenza, sul commercio intracomunitario e certo nessun effetto apprezzabile.

Con riferimento all'inibitoria, la ricorrente ritiene che essa debba essere annullata in quanto, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, non vi è mai stata un'inosservanza dell'articolo 86, e ancor meno vi è spazio per l'insinuazione secondo cui qualche inosservanza sarebbe ancora in atto. La ricorrente fa notare che anche qualora un'inibitoria fosse appropriata, i termini della stessa, contenuti nella decisione, sono estesi al punto da risultare eccessivi e inattuabili.

Infine la ricorrente fa valere che, anche se i fatti addotti dalla Commissione potessero venir provati ed anche se essi rivelassero un'inosservanza dell'articolo 86, un'ammenda di 10 milioni di ecu, una delle più elevate mai comminate ad un'impresa per un'inosservanza delle regole di concorrenza, sarebbe di gran lunga eccessiva. Essa sostiene al riguardo che il comportamento della ICI, anche dal punto di vista meno favorevole, era vicino alla linea di confine tra un legittimo comportamento concorrenziale e pratiche sui prezzi illecite e che l'ammenda irrogata non è ragionevolmente proporzionale alla natura di qualunque infrazione di cui la ICI possa essersi resa colpevole; essa sostiene, d'altro canto, che tutti gli elementi che si asseriscono rilevanti ai fini della gravità sono stati esagerati o erroneamente considerati.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Avviso di organizzazione di un concorso generale

(91/C 165/21)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo indice il concorso generale:

— n. PE/152/LA — Traduttori di lingua italiana [1] (carriera LA 7-6),

[1] GU n. C 165 A del 25. 6. 1991 (edizione italiana).

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(91/C 165/22)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

18 giugno 1991

Decisione/ Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Partita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Numero dei concorrenti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudicazione (ECU/t)
1493/91	1192/90	A	Egitto	HTOUR	1 500	EMB	6	n.a. (1)	n.a. (1)
	1193/90	B	Egitto	HTOUR	1 500	EMB	6	n.a. (1)	n.a. (1)
	1194/90	C	Egitto	HTOUR	1 500	EMB	5	n.a. (1)	n.a. (1)
	1216/90	D	ONG/Algeria	HTOUR	205	EMB	3	Cebag — Zwolle (NL)	743,40
Dec. Com. 10. 6. 1991	262-273/91	A	ONG/...	HCOLZ	353	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	577,50
	274-286/91	B	ONG/...	HCOLZ	510	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	577,50
	287-293/91	C	ONG/...	HCOLZ	120	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	577,50
	294-297/91	D	ONG/...	HCOLZ	135	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	577,50
	1347/90, 533/91	E	ONG/...	HCOLZ	75	EMB	3	n.a. (2)	n.a. (2)
	318-319/90, 1341-1345/90	F	ONG/...	HCOLZ	215	EMB	3	n.a. (2)	n.a. (2)
Dec. Com. 10. 6. 1991	402/91	A	ONG/Etiopia	HCOLZ	360	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	607,91
	403/91	B	ONG/Etiopia	HCOLZ	360	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	607,91
	404/91	C	ONG/Sudan	HCOLZ	615	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	607,91
	413/91	D	ONG/Sudan	HCOLZ	650	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	607,91
	414/91	E	ONG/Sudan	HCOLZ	400	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	607,91
	415/91	F	ONG/Sudan	HCOLZ	350	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	607,91
Dec. Com. 3. 6. 1991	108-109/91	A	ONG/Sudan	BLT	15 000	EMB	7	Conti France — Paris (F)	104,92
Dec. Com. 4. 6. 1991	396/91	B	Mauritania	BLT	18 000	DEB	5	Granit — Avon (F)	131,61
Dec. Com. 6. 6. 1991	1321-1322/90, 303/91	A	PAM/Etiopia	BLT	25 500	EMB	6	Conti France — Paris (F)	96,19
Dec. Com. 6. 6. 1991	423-425/91	A	PAM/Angola	MAI	10 000	EMB	4	Granit — Paris (F)	180,80
	426-428/91	B	PAM/Mozambico	MAI	10 000	EMB	2	Sigma — Paris (F)	166,98
Dec. Com. 10. 6. 1991	419-422/91	A	PAM/Etiopia	BLT	55 000	EMB	5	Granit — Avon (F)	90,27
Dec. Com. 11. 6. 1991	412/91	A	ONG/Sudan	SU	325	EMB	4	Schlüter & Maack — Hamburg (D)	288,00

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(1) Seconda gara: 2. 7. 1991.

(2) Seconda gara: 25. 6. 1991.

BLT: Frumento tenero
FBLT: Farina di frumento tenero
RIZ: Riso
CBL: Riso lavorato a grani lunghi
CBM: Riso lavorato a grani medi
CBR: Riso lavorato a grani tondi
BRI: Rotture di riso
FHAF: Fiocchi d'avena
SU: Zucchero
SUB: Zuccheri bianchi
ME: Frumento segalato
SOR: Sorgo

DUR: Frumento duro
GDUR: Semolino di frumento duro
MAI: Granturco
FMAI: Farina di granturco
GMAI: Semola di granturco
SMAI: Semola di granturco
LENP: Latte intero in polvere
LEP: Latte scremato in polvere
LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
CT: Concentrato di pomodoro
B: Burro
BO: Butteroil

HOLI: Olio d'oliva
HCOLZ: Olio di colza raffinato
HPALM: Olio di palma semiraffinato
HTOUR: Olio di girasole raffinato
CB: Corned beef
RsC: Uva secca di Corinto
PA: Paste alimentari
FEQ: Favette *(Vicia Faba Equina)*
FMA: Fave *(Vicia Faba Major)*
DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
EMB: Reso porto d'imbarco
DEST: Franco destino

Gestione delle sovvenzioni per la creazione di iniziative locali di occupazione da parte delle donne

Procedura aperta

(91/C 165/23)

1. ***Ente appaltante:*** Commissione delle Comunità europee, direzione generale occupazione, relazioni industriali e affari sociali, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2. ***Procedura di aggiudicazione:*** Procedura aperta.

3. a)

b) ***Lavori da eseguire:*** Conformemente alla risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, relativa alla lotta contro la disoccupazione femminile [1] la Commissione delle Comunità europee ha realizzato un programma denominato iniziative locali di occupazione per donne (LEI) che eroga aiuti a piccole imprese o a iniziative locali di occupazione avviate dalle donne. Nell'ambito del terzo programma di azione per le donne della Commissione (1991—1995) il programma LEI proseguirà con nuovi criteri e procedure gestionali. La direzione del progetto dovrà inoltre garantire la cooperazione e la compatibilità con le previste attività di creazione di posti di lavoro per donne del programma NOW.

L'organizzazione amministrativa e la gestione del programma comporterà i seguenti compiti:

i) informazione dei candidati: dispensare informazioni generali ai potenziali candidati, inviare note esplicative e atti di candidatura;

ii) registrazione delle domande: ricezione e verifica degli atti di candidatura, loro esame sulla base dei criteri stabiliti, richiesta di ulteriori informazioni se necessario, collegamento e consultazione con i membri della rete LEI circa la praticabilità del progetto, analisi e istruzione delle domande in vista della selezione da parte della Commissione;

iii) erogazione delle sovvenzioni: redazione di contratti per i progetti selezionati, pagamento delle sovvenzioni ai beneficiari, relazioni di controllo sui progetti sovvenzionati;

iv) sorveglianza e controllo dei progetti sovvenzionati;

v) presentazione di regolari relazioni e note finanziarie alla Commissione in ordine alle attività di cui sopra.

c)

d)

4. ***Il contratto:*** Avrà inizio il 1° settembre 1991 con una durata prevista di due anni e sarà eventualmente rinnovabile fino a tutto il 1995.

5. a) ***Richiesta di documenti:*** I documenti di gara relativi a questo programma, comprendenti le modalità e le condizioni possono essere ottenuti gratuitamente all'indirizzo indicato al punto 1 a decorrere dall'11 maggio 1991.

b) ***Termine per la presentazione della richiesta:*** 15 luglio 1991.

c)

6. a) ***Termine per il ricevimento delle offerte:*** Le offerte devono essere inviate per raccomandata entro e non oltre il 16 agosto 1991, la data della ricevuta di spedizione facente fede. In alternativa le offerte possono essere consegnate a mano alla Commissione alla persona di cui all'indirizzo indicato al punto 6. b), entro e non oltre le ore 16.00 del 16 agosto 1991.

Le offerte devono essere inviate in doppia busta chiusa. La busta interna recherà, oltre all'indicazione del servizio destinatario, la seguente dicitura: «Risposta al bando di gara n. ... - Non deve essere aperta dal servizio postale interno».

Non sono ammesse buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia di manomissione.

b) ***Indirizzo:*** Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo: Direzione generale occupazione, relazioni industriali e affari sociali, servizio postale e archivi, Office Archimède 1/72, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

c) ***Lingua(e):*** Le offerte devono essere presentate in triplice copia, un originale e due copie in una delle lingue ufficiali della Comunità. Per agevolare la comprensione ed accelerare lo spoglio delle offerte è gradita la traduzione in francese o inglese in duplice copia qualora, l'originale sia redatto in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

[1] GU n. C 161 del 26. 6. 1984.

7.

8.

9. ***Modalità di finanziamento e di pagamento:*** I requisiti minimi di ordine economico e tecnico richiesti ai candidati sono specificati nel documento di gara al punto 5. a). Nel caso in cui gli offerenti siano soggetti all'IVA e siano tenuti a pagare questa tassa, dovranno citare in modo distinto l'importo dell'IVA e il prezzo al netto delle tasse.

10.

11. ***Condizioni minime:*** I requisiti minimi di ordine economico e tecnico cui gli offerenti devono soddisfare sono specificati nella documentazione.

12. ***Periodo di tempo durante il quale l'offerente e vincolato alla propria offerta:*** I partecipanti saranno vincolati alla loro offerta per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data indicata al punto 4 di cui sopra.

13. ***Criteri di aggiudicazione:*** I criteri di assegnazione del contratto sono illustrati nella documentazione di gara.

14. ***Ulteriori informazioni:*** La Commissione delle Comunità europee è esente da dazi, tasse e tributi in base alle disposizioni del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee allegato al trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee. I prezzi indicati dovranno pertanto essere al netto di tali dazi, tasse e tributi ed espressi in ecu.

15. ***Data d'invio del bando:*** 13 giugno 1991.

16. ***Data di ricezione del bando:*** 13 giugno 1991.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Lussemburgo

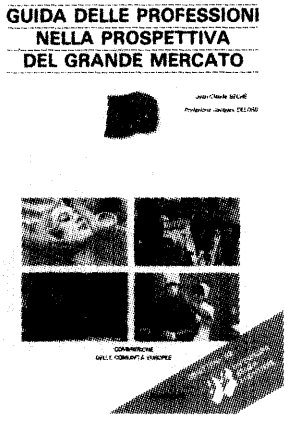

☐ **GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO**
di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors

Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzarsi con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.

251 pag. — 21 cm × 29,7 cm
ISBN 92-825-8069-5 — N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

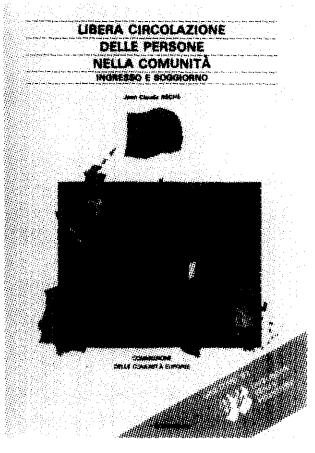

☐ **LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ — INGRESSO E SOGGIORNO**
di Jean-Claude Séché

Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.

69 pag. — 21 cm × 29,7 cm
ISBN 92-825-8662-6 — N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

☐ **L'OCCUPAZIONE IN EUROPA 1990**

Il rapporto «L'occupazione in Europa — 1990» è il secondo di una serie di pubblicazioni annuali. Esso si propone di raggiungere un vasto pubblico all'interno degli Stati membri comprendente l'industria e il commercio, i sindacati, i gruppi d'interesse ed i governi. Vengono in esso esaminate molteplici questioni nel settore dell'occupazione: la Comunità è considerata come un «insieme eterogeneo» che è opportuno inquadrare nel contesto mondiale che le è proprio. Vengono infine discusse le implicazioni delle analisi in termini di strategie di sviluppo.

172 pag. — 21 cm × 29,7 cm
ISBN 92-826-1519-7 — N. di catalogo CE-59-90-877-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 11,25 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome: .....

Indirizzo: .....

..... Tel.: .....

Data: ..... Firma: .....

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Lussemburgo

☐ **PANORAMA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA 1990**

Lo scopo della presente pubblicazione è di offrire una descrizione dell'industria della Comunità europea. La pubblicazione è stata redatta per corrispondere all'interesse nei confronti dell'attuale situazione dell'industria e dei servizi nella CE e delle sue prospettive future, secondo un approccio settoriale e tematico e riservando una particolare attenzione all'analisi dei problemi di attualità che riguardano l'industria europea.

1208 pag. — 21 cm × 29,7 cm
ISBN 92-825-9926-4 — N. di catalogo CO-55-89-754-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 38 ecu
ES, DE, EN, FR, IT

☐ **LE TELECOMUNICAZIONI IN EUROPA**

di Herbert Ungerer con la collaborazione di Nicholas P. Costello

Il presente libro si propone di illustrare gli elementi principali in causa nella trasformazione di questo settore: digitalizzazione; comunicazioni a banda larga integrate; programma comunitario RACE; concorrenza mondiale; problema fondamentale della liberalizzazione. Ma oltre ai dettagli di un'evoluzione tecnologica spettacolare e delle numerose nuove possibilità, il libro cerca di porre in evidenza il tema fondamentale della politica comunitaria delle telecomunicazioni: assicurare la libertà di scelta dell'utente nel più ampio mercato europeo del 1992.

275 pag. — 17,6 cm × 25 cm
ISBN 92-825-8211-6 — N. di catalogo CB-PP-88-009-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

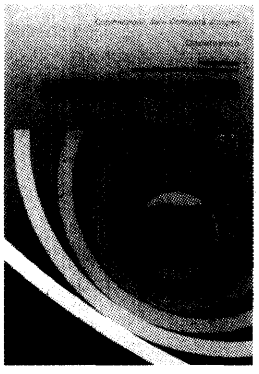

☐ **NORME COMUNI PER LE IMPRESE**

di Florence Nicolas con la collaborazione di Jacques Repussard

Il presente saggio intende innanzitutto illustrare i meccanismi di funzionamento del sistema europeo di normalizzazione, i mezzi di cui si avvale, il suo inserimento nelle istituzioni della Comunità e le interfacce con i meccanismi nazionali e mondiali.

79 pag. — 17,6 cm × 25 cm
ISBN 92-825-8556-5 — N. di catalogo CB-PP-88-A01-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome: .....

Indirizzo: .....

..... Tel.: .....

Data: ..... Firma: .....